



COMUNE DI GROSSETO

Ufficio Demanio Marittimo

Approvato con deliberazione C.C. n°13 del 15 febbraio 2008
Modificato con deliberazione C.C. n°80 del 10 luglio 2008

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

INDICE:

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Delimitazione territoriale
- Art. 4 - Competenze gestionali del Comune
- Art. 5 - Disciplina delle prescrizioni di gestione
- Art. 6 - Stabilimenti balneari
- Art. 7 - Posa ombrelloni
- Art. 8 - Aree per attività sportive

Titolo II

Concessioni demaniali marittime

- Art. 9 - Concessione
- Art. 10 - Contenuti dell'atto di concessione
- Art. 11 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico-ricettive e ricreative
- Art. 12 - Rilascio di concessione per altri usi
- Art. 13 - Concessioni di breve durata
- Art. 14 - Corridoi di lancio
- Art. 15 - Strutture sull'arenile
- Art. 16 - Spiaggia libera
- Art. 17 - Ampliamenti in profondità di concessioni esistenti per ripascimento
- Art. 18 - Anticipata occupazione per opere di difficile rimozione
- Art. 19 - Cauzioni
- Art. 20 - Pulizia degli arenili
- Art. 21 - Sicurezza dei bagnanti e degli utenti

Titolo III

Canoni demaniali marittimi

- Art. 22 - Canoni
- Art. 23 - Pagamento del canone
- Art. 24 - Riduzione del canone
- Art. 25 - Canoni ricognitori

Titolo IV

Cessazione del titolo concessorio

- Art. 26 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio
- Art. 27 - Rinuncia alla concessione

Art. 28 - Decadenza del titolo concessorio

Titolo V

Subingresso e affidamento

Art. 29 - Subingresso

Art. 30 - Affidamento in gestione

Titolo VI

Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima

Art. 31 - Variazioni al contenuto della concessione

Titolo VII

Spese di istruttoria

Art. 32 - Diritti di istruttoria

Titolo VIII

Attività di vigilanza

Art. 33 - Vigilanza

Titolo IX

Balneazione

Art. 34 - Ordinanza comunale sulla balneazione

Titolo X

Norma finale

Art. 35 - Rinvii

ALLEGATI

Allegato I (tipo di domande)

Allegato II (tipologie opere)

Allegato III (fattispecie considerata superficie convenzionale o virtuale da considerare ai fini del calcolo)

Allegato IV (criteri di selezione)

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del Demanio Marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi della Legge Regionale Toscana n°88/1998.
2. Nella gestione del Demanio Marittimo l'attività del Comune è improntata al perseguimento prioritario della tutela degli interessi pubblici e collettivi.
3. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti disciplinati dal D.P.R. 509/97 per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
4. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate che siano in contrasto con il presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. I beni e le pertinenze del Demanio Marittimo sono quelli individuati negli art.822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.

Art. 3 - Delimitazione territoriale

1. Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo così come individuato nella cartografia di riferimento costituita dal Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.).
2. Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Grosseto sono tutte quelle incluse nei confini comunali.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le aree demaniali di interesse militare identificate nell'elenco allegato al D.P.C.M. 21/12/1995.

Art. 4 - Competenze gestionali del Comune

1. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul Demanio Marittimo, il Comune di Grosseto provvede principalmente a:
 - a) rilascio e rinnovo di concessioni demaniali marittime;
 - b) revoca e decadenza delle concessioni;
 - c) rilascio autorizzazioni di cui all'art.24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (variazione al contenuto della concessione);
 - d) anticipata occupazione di cui all'art.38 del Codice della Navigazione;
 - e) rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.45 bis e successive modifiche (affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione) del Codice della Navigazione;
 - f) adempimenti relativi al calcolo, alla richiesta dei canoni ed alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione;
 - g) rilascio autorizzazioni per l'estrazione e raccolta di arena ed altri materiali per scopi non commerciali, salvo le competenze proprie dell'Amministrazione dello Stato nei casi di legge;
 - h) rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella concessione ai sensi dell'art.46 del Codice della Navigazione;
 - i) vigilanza sulle aree del demanio marittimo;
 - l) emanazione dei provvedimenti sanzionatori di autotutela previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 - Disciplina delle prescrizioni di gestione

1. Fra la battigia e l'area occupata per ogni utilizzazione in concessione deve essere garantita costantemente e continuativamente una fascia di rispetto di almeno 5 metri lineari misurate

in condizioni meteo stabili per il libero transito dei fruitori della spiaggia, e pertanto il concessionario è tenuto ad arretrare la propria occupazione in caso di avanzamento della linea del mare, con una tolleranza massima di metri lineari 0,50.

2. Deve essere comunque garantito il libero accesso alle zone demaniali e pertanto un concessionario non può impedire il passaggio all'interno della propria concessione.
3. Nella gestione della propria concessione deve comunque essere garantita e facilitata la fruibilità da parte dei portatori di handicap.
4. La materializzazione dei confini delle aree oggetto di concessioni demaniali marittime sono disciplinate nell'Ordinanza Balneare del Comune di Grosseto.
5. Per la tutela delle strutture nel periodo invernale, sono ammesse recinzioni secondo le disposizioni dell'ufficio comunale preposto all'edilizia privata.

Art. 6 - Stabilimenti balneari

1. Ai fini del presente regolamento sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti ed attrezzature complementari per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione. Potranno altresì richiedere l'istituzione di corridoi di lancio temporanei per imbarcazioni e/o mezzi acquatici nel tratto antistante la loro concessione, che saranno gestiti in comune col concessionario limitrofo nel caso di contemporanea richiesta di due concessionari contigui.
3. E' fatto obbligo di esercizio dello stabilimento per tutto il periodo della stagione balneare fissato annualmente dall'Autorità competente.
4. Chi intende esercitare l'attività ricettiva prevista da questo articolo deve dotarsi della concessione demaniale di cui all'art.11 del presente Regolamento.
5. Nell'ambito dell'arenile in concessione possono essere ricavati spazi per attività di intrattenimento quali minibasket, beach volley, gioco delle bocce, minicalcio o calcetto, giochi per bambini e similari, spettacoli ed animazioni di vario genere.

Art. 7 - Posa ombrelloni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono "aree per posa ombrelloni" le zone poste sull'arenile, attrezzate con ombrelloni e strutture similari per l'ombreggiamento, sedute ed accessori consimili, dotate di docce e servizi igienici rimovibili, ma senza spogliatoi e cabine.
2. In tali aree possono essere anche collocati e messi in opera distributori automatici di alimenti confezionati e bevande senza l'esercizio di attività di somministrazione assistita.
3. Chi intende esercitare l'attività ricettiva prevista da questo articolo deve dotarsi della concessione demaniale di cui all'art.11 del presente Regolamento.
4. Nell'ambito dell'arenile in concessione possono essere ricavati spazi per le attività di cui al comma 5 dell'art.6.
5. Tenuto conto che il Piano di settore delle pinete e degli arenili (P.U.A.) approvato con deliberazione consiliare n°83 del 28 giugno 2001 non disciplina le attività possibili in tali aree, nelle more della sua rivisitazione, è possibile concedere al medesimo concessionario in via provvisoria nelle aree già in concessione od in fase di loro rinnovo la realizzazione di piccoli servizi igienici chimici e di una ulteriore modesta struttura in legno, semplicemente appoggiata al suolo, per ricovero materiali ed altro, di superficie non superiore a 25 metri quadrati e di altezza non superiore al colmo di 3 metri lineari, per un periodo limitato alla sola stagione balneare. Tali strutture dovranno essere rimosse alla fine del periodo autorizzato; a tal proposito dovrà essere prodotta polizza fidejussoria atta a garantirne la rimozione. Per poter installare dette strutture è necessario acquisire tutti i pareri degli Uffici

ed Enti interessati da esprimersi in Conferenza dei Servizi. La stessa Conferenza dovrà caso per caso stabilire l'importo della polizza fidejussoria di cui sopra.

Art. 8 - Aree per attività sportive

1. Si definiscono "aree per attività sportive" le porzioni di arenili date in concessione per l'esercizio di attività di formazione sportiva e svolgimento di sports acquatici e/o di spiaggia.
2. In esse è permesso il solo esercizio di attività ludico-sportive senza alcuna forma di ospitalità, ricettività ed offerta di servizi se non quelli igienico-sanitari rimovibili.
3. E' ammessa l'installazione di accessori ombreggianti di modesta dimensione senza ancoraggio permanente al suolo e sedute a servizio esclusivo del personale istruttore e di servizio, nonché quelle previste al comma 2 dell'art.7.
4. Chi intende esercitare l'attività ricettiva prevista da questo articolo deve dotarsi della concessione demaniale di cui all'art.11 del presente Regolamento.
5. Tenuto conto che il Piano di settore delle pinete e degli arenili (P.U.A.) approvato con deliberazione consiliare n°83 del 28 giugno 2001 non disciplina le attività possibili in tali aree, nelle more della sua rivisitazione, è possibile concedere al medesimo concessionario in via provvisoria nelle aree già in concessione od in fase di loro rinnovo la realizzazione di piccoli servizi igienici chimici e di una ulteriore modesta struttura in legno, semplicemente appoggiata al suolo, per ricovero materiali ed altro, di superficie non superiore a 25 metri quadrati e di altezza non superiore al colmo di 3 metri lineari, per un periodo limitato alla sola stagione balneare. Tali strutture dovranno essere rimosse alla fine del periodo autorizzato; a tal proposito dovrà essere prodotta polizza fidejussoria atta a garantirne la rimozione. Per poter installare dette strutture è necessario acquisire tutti i pareri degli Uffici ed Enti interessati da esprimersi in Conferenza dei Servizi. La stessa Conferenza dovrà caso per caso stabilire l'importo della polizza fidejussoria di cui sopra.

Titolo II CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 9 - Concessione

1. La concessione è il provvedimento amministrativo mediante il quale l'Amministrazione Comunale attribuisce, per un periodo di tempo determinato, l'utilizzazione di beni rientranti nel Demanio Marittimo per finalità conformi al Piano di settore delle pinete e degli arenili (P.U.A.) ed agli altri strumenti urbanistici vigenti. La concessione del Comune è rilasciata nel pieno rispetto delle prescrizioni normative nazionali e regionali disciplinanti la materia.
2. La concessione è rilasciata dal Dirigente della struttura organizzativa del Comune competente in materia di Demanio Marittimo, previo accertamento attinente l'idoneità tecnica, economica e soggettiva, ed è sottoscritta per accettazione da parte del concessionario.
3. La concessione è soggetta a registrazione, previo pagamento della relativa imposta da porre a carico del concessionario, ed è iscritta al repertorio degli atti soggetti a registrazione tenuto dal competente ufficio del Comune.
4. L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso viene effettuata dal Dirigente dell'Ufficio competente o suo delegato e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

5. Il procedimento per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima deve concludersi entro 120 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dal comma 9 del successivo art.11.
6. Le concessioni di cui al presente articolo sono propedeutiche a qualunque attività da effettuare sull'arenile ed a qualunque ulteriore autorizzazione, concessione, permesso ecc... di competenza di altri uffici, comunali e non.
7. Alla scadenza del periodo massimo concedibile anche a seguito dei rinnovi consentiti dalla normativa in materia l'Amministrazione Comunale procederà a nuova concessione conformemente ai criteri e modalità del presente regolamento.

Art. 10 - Contenuti dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione, per licenza o per atto formale, devono essere indicati:
 - a) L'ubicazione, l'estensione ed i confini delle aree e delle strutture oggetto della concessione, allegando un rilievo planimetrico che indichi l'esatta localizzazione delle stesse;
 - b) Lo scopo e la durata della concessione;
 - c) La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
 - d) Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
 - e) Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione;
 - f) La cauzione;
 - g) Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
 - h) Le generalità e il domicilio del concessionario;
 - i) Polizza assicurativa di responsabilità civile contro eventuali inquinamenti di rottura accidentale;
 - l) Le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.
2. All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.
3. Nelle concessioni assentite con licenza sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entità della concessione.

Art. 11 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico-ricettive e ricreative

1. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal Piano di settore delle pinete e degli arenili (P.U.A.) nonché dal presente Regolamento e dall'atto di concessione.
2. Le aree, i manufatti liberi o che si dovessero rendere tali per i quali il Piano di cui al comma precedente ed eventuali sue successive varianti nonché il presente Regolamento ne prevedano la concessione, saranno assegnati attraverso apposita procedura di evidenza pubblica. A tal proposito il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione di un bando pubblico, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, che definisca:
 - le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili in conformità con il P.U.A.;
 - le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
 - il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
 - i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario, in base agli aspetti indicati in Allegato IV ed in base a quanto stabilito dall'art.37 del Codice della Navigazione.
3. Il suddetto bando dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e, per estratto, nel BURT, nonché pubblicizzato almeno mediante inserzione sul sito internet del Comune e invio alla Capitaneria di Porto con richiesta di pubblicazione al proprio albo.

4. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando, nonché nell'Allegato I del presente regolamento.
5. Le domande presentate sono esaminate da apposita commissione composta da 5 membri di cui 4 scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale o personale esterno che abbiano competenze in materia di Demanio Marittimo, lavori pubblici, edilizia privata, diritto amministrativo ed uno designato dalle associazioni di categoria degli operatori del settore turistico-ricreativo. La Commissione redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.
6. La graduatoria è pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte depositandole presso l'ufficio del Demanio Marittimo.
7. Il Dirigente dell'Ufficio competente, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria.
8. Il Dirigente dell'Ufficio comunica, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta, entro il termine assegnato, comunque non superiore a novanta giorni, della documentazione tecnica ad integrazione dell'istanza di concessione.
9. La domanda del primo classificato, completa degli allegati, deve essere sottoposta all'esame della Conferenza di Servizi di cui all'art.14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14/ter della legge n°241/1990 come modificato dall'articolo 11 della legge n°340/2000, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti ed uffici interessati al procedimento.
10. La Conferenza di Servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.
11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso relativo alla concessione demaniale, comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed uffici partecipanti o comunque invitati a partecipare alla predetta conferenza. Sono escluse le eventuali autorizzazioni e/o permessi a costruire di natura edilizio-urbanistica che dovessero essere successivamente necessarie per la realizzazione della struttura che dovranno essere oggetto di apposito separato procedimento da avviarsi entro quattro mesi dal rilascio della concessione demaniale marittima, pena irrevocabile decadenza della medesima.
12. Il concessionario dovrà attivare l'esercizio della nuova struttura entro la fine della stagione balenare successiva al rilascio della concessione demaniale marittima, pena la irrevocabile decadenza della concessione stessa, salvo motivate oggettive e documentate difficoltà da accettare da parte del Comune.
13. Sono escluse dalle procedure di evidenza pubblica le concessioni che il Comune intende riservare per se stesso per motivi di pubblica utilità e di interesse collettivo.

Art. 12 - Rilascio di concessione per altri usi

1. Sono escluse dal procedimento di evidenza pubblica le concessioni necessarie per:
 - apertura di varchi d'accesso al demanio realizzati con criteri di ingegneria naturalistica e dotati di strutture di consolidamento per una larghezza massima di 3 metri;
 - realizzazione di sottoservizi;
 - modesti adeguamenti igienico-sanitari;
 - adeguamenti delle strutture concesionate a norme settoriali o di legge; standard urbanistici, passeggiate, camminamenti, piazze, aiuole, solarium, parcheggi, torrette di sorveglianza,

- aree di primo soccorso, aree di uso pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale o privati in convenzione con la stessa.
2. Chiunque intenda estrarre e raccogliere arena o altri materiali nelle zone del Demanio Marittimo o del mare territoriale o nelle pertinenze demaniali marittime per scopi non commerciali deve presentare la documentazione specificata in Allegato I.
 3. Le domande devono essere presentate all'Ufficio Demanio Marittimo il quale, entro 15 giorni, verificata la ricevibilità delle stesse, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del Responsabile del Procedimento (art.4-5 della legge 241/90) nonché le altre informazioni ai sensi delle norme di legge vigenti.
 4. L'esame delle domande risultate formalmente complete si svolge secondo l'ordine di presentazione.

Art. 13 - Concessioni di breve durata

1. Al fine di organizzare occasionali eventi specifici sulle aree demaniali marittime (quali eventi ricreativi e sportivi) è possibile procedere alla concessione per il tempo strettamente necessario all'allestimento delle strutture ed al successivo smontaggio e rimessa in pristino.
2. Il soggetto interessato dovrà presentare apposita domanda da cui si evinca la tipologia dell'evento ed i tempi tecnici indispensabili per il suo regolare svolgimento, con un programma temporale dettagliato.
3. L'Ufficio, previa pubblicazione all'albo pretorio della domanda e relativa istruttoria positiva, rilascia la concessione per il tempo ritenuto necessario che non potrà comunque eccedere trenta giorni consecutivi, compresi i tempi per l'allestimento e la rimessa in pristino.
4. Lo stesso soggetto non potrà richiedere più concessioni consecutive dal cui accoglimento si supererebbe il limite di trenta giorni di cui sopra. Fra un periodo ed il successivo devono comunque decorrere almeno quindici giorni.
5. In caso di richieste concomitanti dovrà essere privilegiato il soggetto che non ha già ottenuto una concessione nella stessa stagione balneare.

Art. 14 - Corridoi di lancio

1. I soggetti che hanno in concessione arenili per lo svolgimento di attività sportive che prevedono l'accesso al mare con imbarcazioni e/o con mezzi acquatici che possano arrecare danni alla libera balneazione hanno facoltà di richiedere anche la possibilità di riservare temporaneamente corridoi di lancio nel tratto di mare antistante la propria concessione. Tali corridoi potranno comunque essere liberamente utilizzati da tutti.
2. Le richieste ordinariamente devono essere presentate entro il 15 Giugno di ogni anno: successivamente potranno essere prese in considerazione solo per motivi eccezionali.
3. Detti corridoi dovranno essere realizzati secondo i requisiti tecnici individuati dall'Autorità Marittima competente.

Art. 15 – Strutture sull'arenile

1. E' consentita l'installazione di strutture ombreggianti in tela ed altri materiali simili senza ancoraggio permanente al suolo, di superficie non superiore a mq. 200,00 per ogni concessionario, previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo con allegato elaborato grafico a firma del soggetto richiedente.
2. E' comunque vietata la realizzazione di fondazioni, piattaforme in cemento od in muratura come opera autonoma ed indipendente dall'eventuale stabilimento balneare.
3. E' consentita la posa in opera di accessori di alcuna rilevanza urbanistica come pedane in legno, zone d'ombra, giochi, camminamenti e simili che dovranno essere tolti entro la fine

della stagione balneare se posti nell'area della concessione a carattere stagionale ed alla chiusura del periodo di esercizio del locale se posti nell'area della concessione annuale.

Art. 16 - Spiaggia libera

1. Il Comune si riserva di destinare e/o attrezzare le zone di arenile non oggetto di concessione a terzi con impianti sportivi, aree gioco per bambini ed altre finalità di interesse pubblico purchè ciò non costituisca ostacolo alla libera fruizione della spiaggia libera ed all'accesso al mare, salvaguardando comunque la fascia di rispetto lungo la battigia per il libero transito delle persone.
2. Il Comune ha la facoltà di individuare apposite aree nelle quali è possibile sostare anche con gli animali.

Art. 17 - Ampliamenti in profondità di concessioni esistenti per ripascimento

1. Nel caso in cui si verifichi un incremento di profondità dell'arenile tra un'area in concessione ed il mare, l'area così creata può essere attribuita al concessionario antistante per la posa di ombrelloni e sdraio, fatta salva l'area di libero transito e previa presentazione del modello dell'Allegato I e previo pagamento del relativo canone.
2. Il richiedente dovrà produrre idonea istanza per l'ottenimento della concessione che non potrà essere che stagionale e riferita alla sola stagione balneare in cui viene presentata la richiesta, corredata di tutti i documenti comprovanti la situazione di fatto, sottoscritta da un professionista abilitato.

Art. 18 - Anticipata occupazione per opere di difficile rimozione

1. Il presente articolo disciplina le concessioni demaniali rilasciate per "atto formale" (lettere A, B ed E dell'Allegato II).
2. L'anticipata occupazione ed il conseguente uso di beni del Demanio Marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell'avente titolo alla concessione, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza.
3. L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.
4. Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.
5. La richiesta di anticipata occupazione si intende respinta se l'Amministrazione non comunica risposta positiva all'istanza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
6. L'anticipata occupazione è disposta con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo e non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente.

Art. 19 - Cauzioni

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione cointestata al Comune ed allo Stato, il cui ammontare è determinato dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione.
2. L'ammontare minimo della cauzione non deve mai essere inferiore a 2 annualità di canone per le concessioni che non prevedano la realizzazione di strutture o impianti.
3. La cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione rilasciata da società regolarmente autorizzata e/o bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'Ente. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B. ecc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso

un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

4. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla fattispecie di cui al precedente art.7. In tale ipotesi la cauzione potrà essere utilizzata dall'Amministrazione Comunale in caso di inadempienza per l'esecuzione delle opere di messa in pristino dell'area.

Art. 20 - Pulizia degli arenili

1. Il concessionario è tenuto alla pulizia dell'arenile, con facoltà di accedervi anche con mezzi meccanici per il tempo strettamente necessario alle operazioni di pulizia, i cui estremi di identificazione devono essere comunicati al Comune.
2. La pulizia dei tratti di arenile non concessionari di larghezza non superiore a 30 metri lineari è curata dai concessionari limitrofi, ciascuno per la metà del tratto di arenile non concessionato. Tale prescrizione verrà regolata da apposite convenzioni non onerose fra l'Amministrazione Comunale ed i concessionari.
3. In caso di incuria evidente e documentata il concessionario sarà diffidato dall'Ufficio Demanio marittimo ed invitato a procedere alla pulizia. In caso di seconda diffida nella stessa stagione balneare sarà comminata la sanzione amministrativa di € 1.000,00.
4. Tutte le strutture installate sull'arenile nell'area di concessione stagionale senza ancoraggio permanente al suolo, compresi gli ombrelloni, le pedane e le sedute e qualsiasi altro oggetto od impianto devono comunque essere rimosse a fine stagione.

Art. 21 - Sicurezza dei bagnanti e degli utenti

1. I concessionari delle strutture turistico-ricettive e ricreative sui beni demaniali marittimi devono garantire idoneo servizio di vigilanza sull'arenile e sullo specchio di mare antistante la propria concessione, sia con la presenza di personale specializzato in salvamento che con idonee attrezzature di salvataggio anche in mare e di primo soccorso, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità Marittima.

Titolo III **CANONI DEMANIALI MARITTIMI**

Art. 22 - Canoni

1. Il canone è calcolato in conformità alla vigente normativa di settore tempo per tempo.
2. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani, compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.
3. Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella in allegato II al presente regolamento; mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

4. Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri dell'allegato III, salva l'applicazione delle misure minime previste dall'art. 3 del D.M. n.342/1998 e sue successive modificazioni, integrazioni o provvedimenti sostitutivi.

Art. 23 - Pagamento del canone

1. La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 Dicembre dello stesso anno.
2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.
3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° Gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.
4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo.
5. Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 Gennaio, salvo conguaglio.

Art. 24 - Riduzione del canone

1. Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'art.2 del Regolamento approvato con D.M. 5 agosto 1998, n°342 e sue successive modificazioni, integrazioni o provvedimenti sostitutivi.

Art. 25 - Canoni ricognitori

1. Ai sensi dell'art.39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o a privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, fermi restando gli importi minimi stabiliti dal D.M. 05/08/1998 n°342 e sue successive modificazioni o provvedimenti sostitutivi.

Titolo IV **CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO**

Art. 26 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio

1. La concessione è revocabile in tutto o in parte, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art.42 comma 2 del Codice della Navigazione.
2. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.
3. Nel caso in cui la concessione rilasciata per finalità turistico-ricreative venga revocata per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con il Piano di settore delle pinete e degli

arenili (P.U.A.), i concessionari non hanno diritto ad indennizzi ma hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni previste nel Piano stesso.

4. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'Amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio del Comune.

Art. 27 - Rinuncia alla concessione

1. La dichiarazione di rinuncia alla concessione deve specificare i motivi della rinuncia e che della rinuncia sono stati informati gli eventuali affidatari.

Art. 28 - Decadenza del titolo concessorio

1. L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art.47 del Codice della Navigazione:
 - a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
 - b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per cattivo uso;
 - c) per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
 - d) per omesso pagamento del canone per due annualità;
 - e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f) per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali che comunali e connessi atti di normazione secondaria;
 - g) per mancanza di pulizia e cura dell'arenile in concessione;
 - h) per la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari alla titolarità della concessione.
2. Per i casi a) e b) l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, proroga al concessionario non superiore a trenta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.
3. Prima di dichiarare la decadenza il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto.
4. La decadenza è disposta con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.
5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite nè per spese sostenute.
6. Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.

Titolo V

SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO

Art. 29 - Subingresso

1. Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere al Comune la preventiva autorizzazione presentando domanda sull'apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria di cui all'Allegato I.
2. In caso di vendita e/o esecuzione forzata l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione del Comune.

3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza.
4. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica, economica e soggettiva, l'Amministrazione non ritiene opportuno autorizzare e/o confermare la concessione ne dispone la revoca con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.
5. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante.
6. L'Ufficio Demanio Marittimo comunicherà entro 15 giorni ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.
7. Il procedimento per il rilascio della nuova concessione al subingresso deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta con l'autorizzazione preventiva.

Art. 30 - Affidamento in gestione

1. Il concessionario, previa autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione.
2. Previa autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.
3. Il Concessionario, congiuntamente ai terzi, deve presentare domanda all'Ufficio Demanio Marittimo secondo quanto indicato in Allegato I.
4. L'Ufficio Demanio Marittimo comunicherà entro 15 giorni ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.
5. Al termine della fase istruttoria il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.
6. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. Entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto deve essere prodotta copia dello stesso all'Ufficio Demanio Marittimo a cura degli interessati.
8. In ogni caso il concessionario deve mantenere i requisiti per essere titolare della concessione, pena la decadenza della concessione stessa.

Titolo VI

VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Art. 31 - Variazioni al contenuto della concessione

1. Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime, come previsto all'art.24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima approvato con D.P.R. 328 del 15 febbraio 1952 e successive modifiche ed integrazioni, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale con la documentazione indicata nell'Allegato I. La domanda di variazione al contenuto della concessione dovrà essere conforme alle previsioni del P.U.A. e/o di ogni altro atto di pianificazione territoriale.
2. Sono possibili ampliamenti delle concessioni esistenti con fronte-spiaggia non superiore a 30 metri lineari sino a raggiungere tale dimensione, fatta salva la permanenza di corridoi di libero transito per l'accesso all'arenile ed al mare, nonché dei tratti di arenile non concessionato superiore a 30 metri lineari. La localizzazione degli ampliamenti laterali

- dovrà essere definita salvaguardando i tratti più ampi di arenile non concessionato. Gli ampliamenti laterali verranno ridefiniti al momento dell'approvazione del P.U.A.
3. L'Ufficio Demanio Marittimo entro 15 giorni, verificata la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.
 4. L'esame delle domande risultate complete si svolge secondo l'ordine di presentazione. Il provvedimento è rilasciato dal Dirigente del Servizio Demanio Marittimo a seguito di istruttoria con gli uffici esterni competenti.
 5. Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione ("manutenzione ordinaria" art.3 lettera a) della legge 457/78) o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale la variazione può essere autorizzata per scritto, senza istruttoria con gli uffici esterni competenti.
 6. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria acquisendo i pareri necessari, e redige una relazione con le risultanze dell'istruttoria.
 7. Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il Dirigente del Servizio può altresì indire una Conferenza di Servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.
 8. La Conferenza di Servizi può disporre per una sola volta adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed uffici partecipanti, o comunque invitati a partecipare, alla predetta conferenza.
 9. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Titolo VII SPESE DI ISTRUTTORIA

Art. 32 - Diritti di istruttoria

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.
2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono annualmente determinate, con atto della Giunta Comunale.
3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento.
4. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

Titolo VIII ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 33 - Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle

aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli, con personale dell'ufficio o della Polizia Municipale.

2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
3. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Titolo IX **BALNEAZIONE**

Art. 34 - Ordinanza comunale sulla balneazione

1. Il Comune emette apposita ordinanza con cui disciplina tutti gli aspetti connessi all'attività turistica:
 - a) Periodo d'inizio e fine della stagione balneare;
 - b) Casi in cui è vietata la balneazione;
 - c) Prescrizione sull'uso della spiaggia in zone di particolare interesse;
 - d) Disciplina delle aree in concessione per strutture balneare ed arenili;
 - e) Disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime.
2. L'ordinanza sulla balneazione è emanata entro il 30 Aprile di ogni anno.
3. Contestualmente viene elaborato anche un apposito piano di vigilanza e salvamento anche in sinergia e collaborazione con gli operatori turistici, e relative organizzazioni di categoria, che operano sull'arenile, secondo le modalità previste dall'Autorità Marittima ed approvato da essa.
4. Il Comune può prevedere una specifica disciplina temporanea su aree demaniali per motivi di salvaguardia ed interesse generale.

Titolo X **NORMA FINALE**

Art. 35 - Rinvii

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
2. Per quanto riguarda la disciplina urbanistico-edilizia e l'uso delle zone di Demanio Marittimo, si rimanda alle norme del Piano di settore delle pinete e degli arenili (P.U.A.).
3. I soggetti concessionari di aree al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle norme comportamentali in esso previste entro quattro mesi.

ALLEGATI

Allegato I (tipo di domande)

Domande di nuove concessioni

1. Istanza diretta al Comune competente su modello ministeriale D1 con i seguenti allegati in 8 copie:
2. Relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
3. Cartografia SID;
4. In formato vettoriale (.dwg) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto e delle strutture oggetto della concessione; i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento Gauss-Boaga;
5. Planimetria della zona scala 1:25000;
6. Elaborati in scala 1:100 o 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
7. Documentazione fotografica dello stato di fatto;
8. Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
9. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le barriere architettoniche;
10. Dichiarazione asseverata da parte del tecnico abilitato attestante le tipologie delle opere secondo la classificazione di cui all'Allegato II;
11. Diritti di istruttoria.

Domande di subingresso

1. Istanza al Comune congiunta del concessionario e del subentrante;
2. Certificazione o autocertificazione antimafia;
3. Fideiussione bancaria o assicurativa;
4. Iscrizione camerale;
5. Copia dell'atto di compravendita;
6. Diritti di istruttoria.

Domande di affidamento

1. Istanza al Comune congiunta del concessionario e dell'affidatario;
2. Diritti di istruttoria.

Domande relative a variazioni del contenuto della concessione

1. 8 copie della stessa documentazione, su modello ministeriale D3, prevista per le domande di nuove concessioni;
2. Dichiarazione asseverata da parte del tecnico abilitato attestante le tipologie delle opere secondo la classificazione di cui all'Allegato II;
3. Diritti di istruttoria.

Allegato II (tipologie opere)

- A - Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.
- B - Costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma incemento armato.
- C - Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.
- D - Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.
- E - Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.
- F - Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.
- G - Opere, impianti e manufatti totalmente interrati o immersi.

Allegato III (fattispecie considerata superficie convenzionale o virtuale da considerare ai fini del calcolo)

- Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul demanio marittimo: quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo o cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.
- Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul fondo del mare: quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicolo, gusci, conchigliamenti, ecc.).
- Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul demanio marittimo: quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o appoggiato, avente lunghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da ogni lato.
- Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul fondo del mare: quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, ecc.).
- Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei: quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da ogni lato.
- Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione: quella definita dalla superficie del cerchio avente raggio quello del cerchio che circonda il poligono di base del palo, maggiorato di metri 0,50.
- Gavitelli singoli : quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o della catena utilizzati per l'ormeggio.
- Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazioni la superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella della proiezione a terra più un metro di rispetto per ogni lato.

Allegato IV (criteri di selezione)

- a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti.
- b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
 - accessibilità ai parcheggi;
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - dinamica evolutiva del paraggio.
- c) valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro).
- d) piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia ed importi).
- e) garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite, preferibilmente, l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni).